

## **NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO E DEI PRODOTTI AGRO - ALIMENTARI.**

Vigente dall'8/9/2008

### **ART. 1 - SOGGETTI ESPOSITORI**

Sono ammesse a partecipare alla mostra, in qualità di espositori, solo le aziende produttrici e/o trasformatrici del settore agro - alimentare, fatte salve esigenze particolari valutate insindacabilmente dall'Organizzazione.

### **ART. 2 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Le domande, redatte sugli appositi moduli predisposti dall'Ente organizzatore, saranno accolte fino ad esaurimento degli spazi espositivi (stands) disponibili e dovranno essere accompagnate dalla ricevuta del versamento, a titolo di acconto, del 50% del costo di affitto degli stands prenotati sul c/c postale n. 16203069 intestato alla Comunità Montana dell'Alto Chiascio, oppure sul c/c bancario n. 000000001800 – ABI 05704 – CAB 38480 – intestato alla Comunità Montana dell'Alto Chiascio c/o Banca Popolare di Spoleto - Agenzia di Gubbio - Via Montello - Gubbio, scrivendo nella causale "Prenotazione stand Mostra Tartufo ANNO ....."Le domande prive della suddetta ricevuta di versamento non saranno ritenute valide agli effetti della prenotazione degli spazi. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato dagli espositori, con le modalità di cui sopra, almeno cinque giorni prima della data di inizio della manifestazione. La relativa ricevuta di pagamento dovrà pertanto essere fatta pervenire da ogni espositore all'Ente Organizzatore tassativamente almeno cinque giorni prima della data di inizio della manifestazione, pena la perdita dell'acconto versato.

I richiedenti, con la sottoscrizione dei moduli di iscrizione, accettano integralmente e senza riserve le presenti norme, nonché altre prescrizioni che l'Organizzazione riterrà opportuno, a suo insindacabile giudizio, emanare successivamente.

Le richieste di invito alla mostra non sono vincolanti per l'Ente Organizzatore. L'accettazione delle domande di iscrizione sarà effettuata in base ai criteri fissati dalla Giunta dell'Ente e sarà tempestivamente comunicata ai richiedenti.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di partecipazione, la somma versata in acconto verrà restituita al richiedente senza alcun indennizzo.

L'espositore che, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare alla partecipazione dopo l'accettazione della domanda da parte dell'Organizzazione, dovrà darne comunicazione scritta entro i 10 giorni precedenti l'inizio della manifestazione, altrimenti perderà il diritto alla restituzione dell'acconto.

### **ART. 3 - SPAZI ESPOSITIVI, ASSEGNAZIONE E ALLESTIMENTO**

Sono disponibili stands comprensivi degli arredi base (tavolo, sedia e illuminazione), con un costo di affitto che verrà stabilito annualmente con provvedimento della Giunta dell'Ente.

L'utilizzo di strutture alternative e/o aggiuntive agli arredi base dello stand, predisposte a cura e spese dell'espositore, dovrà essere comunicato all'Ente organizzatore al momento dell'invio della scheda di iscrizione.

Per l'allestimento degli stand possono essere impiegati esclusivamente materiali omologati ai sensi del D.M.I. 26.06.1984 e s.m.i.

In particolare:

- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a "1";
- è consentita la posa in opera, a parete e soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco secondo le modalità e le indicazioni contenute nel D.M.I. 06/03/1992 e s.m.i. Ugualmente le strutture in legno che verranno impiegate per l'esposizione dei prodotti ( tavoli, cavalletti, mensole, espositori tipo scansie, armadi, etc.) devono avere le caratteristiche sopra riportate;
- non possono essere in alcun modo utilizzate le cannuce vegetali, sia semplicemente posate, che collegate fra loro con funzione di stuoie divisorie sia verticali che orizzontali oppure quali posatoi dei prodotti esposti.

Gli spazi saranno messi a disposizione degli espositori fin dalla mattina del giorno precedente quello di apertura della mostra - mercato.

L'assegnazione delle aree espositive sarà effettuata a giudizio discrezionale ed insindacabile dell'Ente organizzatore.

Ciascun espositore dovrà curare la sistemazione dei suoi prodotti nell'area espositiva assegnatagli sotto il controllo e secondo le direttive dell'Organizzazione e dovrà aver completato l'allestimento del proprio stand almeno 2 ore prima

dell'ora stabilita per l'inaugurazione e/o apertura della mostra - mercato. L'allestimento e le merci esposte non dovranno fuoriuscire dai limiti della superficie assegnata.

L'uso dello stand dovrà essere effettuato senza recare disturbo ad alcuno.

Le strutture messe a disposizione dei partecipanti alla mostra dovranno essere dagli stessi conservate in buono stato e restituite nelle medesime condizioni in cui sono state ricevute.

L'espositore dovrà vigilare direttamente sullo spazio assegnatogli e sarà responsabile di qualsiasi danno alle strutture o a terzi all'interno del suo stand.

L'espositore dovrà provvedere a smontare lo stand e a liberare il proprio spazio espositivo entro le ore 13 del giorno successivo a quello di chiusura della mostra.

E' vietato agli espositori cedere a terzi tutta o parte dell'area espositiva loro assegnata.

#### **ART. 4 - ORARIO DI APERTURA**

L'orario di apertura degli stands è continuativo e fissato dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

L'Ente organizzatore ha peraltro la facoltà di apportare variazioni motivate all'orario predetto.

#### **ART. 5 - ESPOSIZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI**

Fatte salve esigenze particolari valutate insindacabilmente dall'Organizzazione, nell'ambito della mostra-mercato potranno essere esposti, degustati e venduti solo prodotti agro-alimentari, in particolare il tartufo bianco e le altre specie di tartufo di cui è consentita la commercializzazione dalla legge n. 752/1985 e dalla L.R. n. 6/1994 e successive modificazioni, sia allo stato fresco che conservato, purchè venduti separatamente e con le indicazioni scritte previste dalle leggi sopra citate (nome in latino e in italiano, zona geografica di raccolta, etc.).

I funghi epigei posti in vendita dovranno essere muniti di certificato redatto da esperto micologo qualificato che ne determini la specie e la commestibilità.

Ciascun espositore dovrà mantenere l'esposizione dei propri prodotti nello stand assegnato per tutta la durata della manifestazione.

La vendita delle merci potrà essere liberamente effettuata ottemperando alle disposizioni di legge vigenti in materia civile, commerciale, tributaria e fiscale.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI E DIVIETI PARTICOLARI**

All'interno della tendostruttura è vietato all'espositore fumare, introdurre materiale pericoloso, nonché usare fornelli o altre attrezzature con alimentazione a gas.

E' fatto obbligo all'espositore provvedere, per tutto il periodo di apertura della mostra, alla pulizia del proprio spazio espositivo, depositando carte e rifiuti negli appositi contenitori che saranno predisposti.

Tutte le ditte espositrici di prodotti alimentari dovranno essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie richieste dalla legge e dovranno strutturare i banchi adibiti alla vendita in modo tale da proteggere i prodotti alimentari non confezionati dal contatto con i visitatori e da eventuali insetti.

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.

#### **ART. 7 - SORVEGLIANZA**

L'Ente organizzatore provvede, durante tutta la durata della mostra, ad un servizio generale di sorveglianza notturna.

Non assume, tuttavia, alcuna responsabilità in ordine a furti e danni a persona o cosa che dovessero verificarsi sia durante l'apertura della mostra che nei periodi di chiusura o nelle fasi di allestimento e di smontaggio degli stands.

#### **ART. 8 - INADEMPIENZE DELL'ESPOSITORE**

La mancata osservanza, da parte dell'espositore, dei divieti, obblighi e disposizioni previsti dal presente Regolamento o emanati dall'Ente Organizzatore prima e durante la manifestazione, comporterà, senza che possa essere vantato diritto alcuno a rimborsi e risarcimenti, sia l'esclusione della ditta inadempiente dalla successiva edizione della mostra, che l'immediata chiusura dello stand e l'allontanamento dell'espositore, il quale dovrà provvedere, a sua cura e spese, allo sgombero dello stand al termine dell'orario di apertura giornaliera.

La Comunità Montana Alto Chiascio non si riterrà in alcun modo responsabile di eventuali ammanchi o danneggiamenti dei prodotti che dovessero verificarsi dal momento della chiusura dello stand fino alla completa rimozione delle merci da parte dell'espositore.

Il provvedimento di espulsione dalla mostra sarà preceduto da una contestazione scritta fatta pervenire alla ditta espositrice inadempiente e diventerà automaticamente operante qualora la ditta stessa non ottemperi, entro il termine fissato, alle prescrizioni impartite.